

## **REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE**

**Ai sensi del D.Lgs. 28/2010, per come modificato ed integrato dal D.L. 69/2013 (Decreto "del fare"), del DM 180/2010 e DM 145/2011 e ss. mod. ed int.**

### **VERSIONE AGGIORNATA DEL 28/04/2022**

#### **Articolo 1.**

##### **Premessa.**

Con il presente regolamento si intende disciplinare la procedura dell'attività di mediazione sottoposta a "Sistema A.R. Mediazione S.r.l." in sigla "ARSMEDIA S.r.l.", Organismo indipendente iscritto al n. 666 del registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione per la risoluzione amichevole delle controversie in materia civile e commerciale, secondo le previsioni del D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28, del D.M. 18 ottobre 2010 n.180 come modificato dal D.M. 145/2011 e da ogni normativa ad essa collegata.

Il servizio di conciliazione intende favorire la definizione negoziale ed amichevole delle controversie che insorgono tra le Parti aventi ad oggetto qualsiasi controversia in ambito civile e commerciale, vertente su diritti disponibili.

La procedura del presente regolamento viene ispirata a criteri di informalità, professionalità, rapidità, qualità e riservatezza.

Le Parti che vogliono fruire del servizio di mediazione di ARSMEDIA S.r.l., accettano le regole ed i principi sanciti nel presente regolamento.

#### **Articolo 2.**

##### **Attivazione della procedura di mediazione.**

La procedura di mediazione presso l'Organismo ARSMEDIA S.r.l. deve essere attivata da chi intende promuoverla attraverso la compilazione della domanda, utilizzando i modelli disponibili presso la sede principale e le sedi secondarie accreditate da ARSMEDIA S.r.l. o scaricabili dal sito web della stessa ([www.arsmediasrl.it](http://www.arsmediasrl.it)). La domanda potrà essere presentata anche in forma libera, ex art 3 comma 3 del D. Lgs. N.28/2010.

In specie, la domanda deve essere depositata o inviata dal richiedente - con PEC (posta elettronica certificata), con PEO (posta elettronica ordinaria), o lettera raccomandata A/R, via fax, o comunque con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, oltre che a mani presso la Segreteria dell'Organismo, unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento ed all'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento - presso la struttura accreditata territorialmente competente che si raccorderà con la Segreteria dell'Organismo per l'attribuzione del numero progressivo di protocollo pratica.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente e deve contenere le seguenti informazioni, eventualmente anche come allegati:

- a) la Sede territoriale accreditata prescelta;
- b) le generalità, l'indirizzo, il recapito telefonico, il numero di fax, il codice fiscale e/o la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica del richiedente, corredata da copia del documento di identità;
- c) le generalità, l'indirizzo dello studio, il recapito telefonico, il numero di fax, il cellulare, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria, quello di posta elettronica certificata, dell'avvocato cui viene

conferita procura, ove previsto o presente;

d) le generalità delle controparti ed ogni dato utile a facilitare l'effettuazione delle correlate comunicazioni;

e) la descrizione dell'oggetto del contendere e delle ragioni che lo sottendono;

f) le richieste avanzate dalla Parte che attiva la procedura e, nel caso di domanda congiunta, le richieste di tutte le Parti;

g) l'Organo Giudicante territorialmente competente;

h) l'eventuale documentazione a sostegno delle richieste;

i) il valore indicativo della controversia, individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per i casi di valore indeterminato, indeterminabile ovvero se vi sia notevole disaccordo tra le Parti sulla stima, il valore di riferimento è deciso da ARSMEDIA S.r.l. sino al limite massimo di valore di euro 250.000,00 e da questa comunicato alle Parti; resta in ogni caso fermo il principio secondo cui se al termine del procedimento di mediazione il valore come sopra determinato risultasse diverso, si applicherà l'indennità prevista conformemente al verificato corrispondente scaglione di riferimento. Lo stesso principio sarà applicato dall'Organismo per tutte le altre pratiche ai fini della corretta determinazione dell'indennità di mediazione, qualora il valore risultante alla fine del procedimento fosse sensibilmente diverso da quello indicato da Parte istante e tale da modificare lo scaglione del valore della controversia applicabile al caso concreto.

l) l'eventuale procura speciale sostanziale conferita al difensore o a terzi.

m) in caso di domanda congiunta, l'eventuale indicazione del mediatore scelto tra quelli accreditati dall'Organismo, effettuata di comune accordo tra tutte le Parti del procedimento;

n) l'accettazione del presente regolamento e delle tabelle delle indennità allegate.

La domanda compilata in modo incompleto o erraneo, va integrata e rettificata a cura del richiedente, appositamente informato dalle strutture segretariali dell'Organismo, ed in tale evenienza i termini del procedimento decorrono dall'effettuata rettifica comunicata all'Organismo.

### **Articolo 3.**

#### **Sede della mediazione.**

La mediazione si svolge nella Sede accreditata di ARSMEDIA S.r.l. prescelta nella domanda di mediazione in base al criterio del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. Nei casi in cui le Parti congiuntamente, liberamente ed espressamente decidano di derogare rispetto al principio di territorialità dell'Organismo adito ed altresì nei casi di mediazione volontaria, o prevista da clausola statutaria o contrattuale, queste possono indicare Sedi diverse. La Sede è derogabile solo con il consenso di tutte le Parti, del Mediatore e del Responsabile dell'Organismo.

### **Articolo 4.**

#### **Nomina del mediatore ed avvio del procedimento di mediazione.**

Al momento del deposito della domanda, il Responsabile dell'Organismo – o per le Sedi secondarie accreditate un suo Referente laddove sia stato nominato e delegato – designa immediatamente, e comunque entro 4 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, un Mediatore accreditato, del quale è stato preventivamente valutato e verificato il curriculum scolastico/uni-

versitario e professionale, in base ai quali i mediatori vengono ripartiti all'interno di diverse categorie professionali, e designa il mediatore ritenuto più idoneo per il caso.

Per la scelta si terrà conto delle specifiche competenze professionali e, quando applicabile, si integrerà un criterio di tipo turnativo e, ove possibile, della Sede della mediazione. Per i casi connotati da particolare complessità, verranno sempre privilegiate le eventuali specifiche conoscenze tecniche di settore richieste dalla natura della controversia e delle pregresse attività di mediazione espletate sul campo. Per maggiore esplicitazione dei criteri cui si attiene l'Organismo in conformità a quanto previsto dall'art. 3 comma 1 lett.b) del D.M. 145/2011, l'Organismo provvede a raggruppare per categorie professionali i propri mediatori accreditati, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (ad esempio giuridica, tecnico-scientifica, giuridico-economica, medica, umanistica, ecc.) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascuno di essi (periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, grado di specializzazione, eventuali contributi scientifici, partecipazioni a master o corsi di specializzazione, numero di mediazioni svolte e quante con successo, ecc.).

Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori si procederà innanzitutto a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si identificherà la specifica area di competenza professionale definita, o quella prevalente per il caso in esame. Se la controversia viene considerata dal Responsabile dell'Organismo, o per le Sedi Secondarie dal suo Referente, di normale gestione o complessità, si tenderà ad applicare un criterio di turnazione fra i mediatori inseriti nelle varie aree di competenza. Se viceversa si tratta, sempre a giudizio del Responsabile, di controversia che presenta profili di elevata difficoltà -per il valore rilevante della pratica, per la sua definizione in diritto, per la necessità di applicare più sofisticate tecniche di mediazione- si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori connotati dal possesso di particolari specifiche competenze ed alta professionalità, nonché dell'esperienza maturata sul campo.

Il Responsabile dell'Organismo - o per le Sedi secondarie accreditate un suo Referente laddove sia stato nominato e delegato - fissa il primo incontro tra le Parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. Se la scadenza del trentesimo giorno cade in un giorno festivo, la data può essere fissata al giorno lavorativo immediatamente seguente. Nel computo dei giorni non si tiene conto del giorno di presentazione dell'istanza. Per le controversie che si caratterizzano per la particolare complessità o che richiedano per loro natura peculiari competenze tecniche, il Responsabile di ARSMEDIA S.r.l. - o un suo Referente - può nominare, rimanendo fisse le indennità di mediazione, uno o più mediatori ausiliari. I mediatori ausiliari opereranno sotto la guida e la direzione del mediatore principale che resterà l'unico effettivo conduttore della mediazione.

Sulle mediazioni che si volessero affidare al Responsabile dell'Organismo, così come sulla sua sostituzione e sulla nomina di altro mediatore decide, senza formalità, il Responsabile della Segreteria dell'Organismo sentito -ove sussista- il Referente delegato della Sede presso cui si svolgerà il procedimento di mediazione. Il Responsabile della Segreteria sostituisce altresì il Responsabile dell'Organismo tutte le volte che lo stesso è impossibilitato ad esercitare il proprio ruolo o lo richieda espressamente per ragioni di opportunità.

Nel caso di mediazione promossa congiuntamente, le Parti d'accordo possono indicare il proprio mediatore tra i nominativi dei mediatori professionisti accreditati, fornendo quindi una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nell'elenco di ARSMEDIA S.r.l.; tuttavia ai fini della sua eventuale designazione da parte dell'Organismo, il Responsabile - o il suo Referente - non è vincolato a designare il mediatore prescelto dalle Parti pur favorendone, ove possibile, la nomina.

Una volta accettato l'incarico, il mediatore designato deve garantire la propria neutralità, indipendenza e riservatezza, sottoscrivendo un'apposita dichiarazione di imparzialità, senza la quale il procedimento di conciliazione non può avere inizio. Non possono essere nominati mediatori coloro i quali si trovano in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 51 del codice di procedura civile. Qualora il Responsabile dell'Organismo, o il suo Referente delegato per le Sedi secondarie, ravvisi che il mediatore incaricato si trovi in una situazione di incompatibilità allo svolgimento della mediazione, ovvero il mediatore incaricato comunichi al Responsabile dell'Organismo di trovarsi in tale condizione, ovvero le Parti comunichino, debitamente motivando, al Responsabile dell'Organismo di ritenere che il mediatore incaricato sia incompatibile con la trattazione dell'affare di mediazione, il Responsabile dell'Organismo provvede alla sua immediata sostituzione.

Il mediatore è privo del potere di rendere giudizi e decisioni vincolanti, e gli è fatto assoluto divieto di percepire compensi direttamente dalle Parti.

ARSMEDIA S.r.l. comunica la domanda e la data del primo incontro alla/e controparte/i, mediante posta elettronica certificata (PEC), raccomandata A/R, Fax, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantirne e certificarne la ricezione. Resta in ogni caso ferma la possibilità che la stessa Parte istante si attivi per effettuare detta comunicazione alla/e controparte/i con mezzi di cui possa dare prova.

La Parte nei confronti della quale è stata presentata domanda di mediazione, se intende aderire all'avviata procedura, deve compilare una dichiarazione di adesione e depositarla o inviarla - per posta elettronica, o con lettera raccomandata A/R, via fax, o con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione - presso la struttura territoriale ove è pendente la procedura, unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento e della attestazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento.

Conformemente alla previsione dell'art. 4 comma 1 del D. Lgs. 28/2010, nel caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolgerà davanti all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data ed all'ora di ricezione della comunicazione.

## **Articolo 5.**

### **Il procedimento di mediazione.**

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, a decorrere dal protocollo nel registro degli affari di mediazione dell'organismo della domanda di mediazione. Nel caso di ricorso alla procedura su invito del giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dallo stesso per il deposito dell'istanza. Il termine non è soggetto a sospensione feriale.

Per iniziare il procedimento di mediazione le Parti devono corrispondere esclusivamente le spese di avvio del procedimento e, ai sensi dell'art 5-ter del d.lgs n. 28/2010, nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione.

Fermo restando che in caso di mediazione obbligatoria l'Organismo ed il Mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione vera e propria, se le Parti avviano la fase di merito dovranno corrispondere ad ARSMEDIA S.r.l., almeno il 50% delle indennità di mediazione al primo incontro della suddetta fase di merito e comunque dovranno corrispondere l'intero prima del rilascio del verbale conclusivo del procedimento. Eventuali comunicazioni o interventi in merito all'attivata procedura - fatte pervenire dalla Parte invitata senza preventiva o contestuale adesione al procedimento - non saranno in ogni caso considerate giustificative della mancata adesione, né sa-

ranno verbalizzati i contenuti ivi riportati per non vanificare lo spirito della mediazione, che presuppone il confronto reciproco e diretto tra le Parti.

Per le materie obbligatorie, al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le Parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle Parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, nonché le regole che disciplinano la presenza delle stesse innanzi al mediatore. Il mediatore, informate le Parti anche circa gli adempimenti di natura economica connessi alla procedura nonché dei vantaggi legislativamente previsti per chi aderisce attivamente alla stessa, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le Parti e i loro Avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.

Le Parti che non possono essere presenti personalmente all'incontro, possono delegare un proprio rappresentante munito dei necessari poteri.

Il Mediatore conduce personalmente l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le Parti congiuntamente e/o separatamente. Il contenuto del colloquio con ogni singola Parte rimarrà strettamente riservato salva diversa disposizione della Parte interessata. L'incontro di conciliazione può svolgersi in un'unica seduta oppure, ove sia necessario ed utile, il mediatore - anche d'intesa con le Parti - può fissare eventuali altri incontri successivi. Le Parti in mediazione hanno diritto di accedere agli atti del procedimento depositati dalle stesse nelle sessioni comuni; nel caso di atti depositati nel corso della sessione separata, ad essi può accedere soltanto la Parte che ha provveduto al relativo deposito. E' vietato altresì l'accesso agli atti che, per espressa dichiarazione, sono riservati all'esame esclusivo del mediatore. Non sono consentite comunicazioni riservate delle Parti al solo Mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

La mediazione può avvenire anche con modalità telematica ed è attuabile solo ed esclusivamente se le Parti sono d'accordo e manifestano esplicitamente il proprio consenso aderendo a questa modalità alternativa di risoluzione del conflitto. E' sempre ammessa la mediazione on line nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l'altra, previo consenso, partecipi fisicamente alla presenza del mediatore nella Sede dell'Organismo.

La mediazione telematica, nel rispetto del disposto di cui al D.lgs 28/2010, si svolge secondo modalità che garantiscono l'assoluto rispetto della privacy e la protezione delle dichiarazioni scambiate e delle informazioni emesse, attraverso la piattaforma integrata ad accesso riservato, accessibile dall'apposita area riservata del sito web dell'Organismo, progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico.

Il riconoscimento delle credenziali sulla propria piattaforma consentirà agli utenti l'accesso ad un ambiente a protocollo di sicurezza controllato, quale ulteriore garanzia di riservatezza. L'iscrizione in piattaforma conseguente all'istanza di mediazione potrà avvenire direttamente dal sito dell'Organismo o attraverso la Segreteria dello stesso. L'utente confermando la procedura di registrazione on line, garantisce la correttezza dei dati forniti al momento della registrazione e si impegna alla riservatezza delle credenziali ottenute con esplicita adesione al regolamento di mediazione telematica disponibile sul sito dell'Organismo.

Il procedimento di mediazione tramite l'uso della forma telematica potrà avvenire anche solo per una parte della procedura di svolgimento del servizio di mediazione. La piattaforma telematica utilizzata predisposta affinché sia garantita la sicurezza delle comunicazioni e la riservatezza, offre all'utente l'opportunità di poter operare anche dalla propria residenza o domicilio.



Il mediatore quindi gestirà in piena autonomia il dialogo tra le Parti, attivando o escludendo i singoli utenti a seconda delle esigenze per valutare le loro diverse posizioni, tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione condivisa.

I verbali e gli accordi devono essere sottoscritti dalle Parti con firma digitale e devono essere inviati al Mediatore a mezzo PEC, il quale li sottoscrive a sua volta certificando la provenienza e l'autografia della sottoscrizione. In caso di indisponibilità della firma digitale della Parte, verbali e accordi redatti nel corso dell'incontro in video-audio conferenza vengono sottoscritti ed inviati dal Mediatore telematicamente alle Parti ed ai relativi Avvocati che le assistono, i quali provvedono alla stampa e relativa sottoscrizione, reinvilandola tempestivamente a mezzo Pec all'Organismo, per la sottoscrizione finale da parte del Mediatore. L'avvocato che sottoscrive con firma digitale dichiara autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale o all'accordo di conciliazione. L'Organismo si riserva di poter richiedere alle Parti ed ai rispettivi Procuratori l'invio cartaceo della documentazione sottoscritta. Il Mediatore e le Parti unitamente possono concordare per esigenze espresse in seno al procedimento di mediazione, di procedere - a data ed ora convenuta - alla sottoscrizione fisica presso una Sede dell'Organismo o in luogo diverso ritenuto più idoneo a favorire il più possibile tale opzione. In tali casi dovrà preventivamente essere informato il Responsabile o il Referente della sede secondaria che ha nominato il mediatore.

Nel caso di gestione del procedimento di mediazione in modalità mista la formazione del processo verbale e le relative sottoscrizioni, avverranno secondo le modalità e le forme sopra descritte, rispettivamente per gli incontri in presenza e/o telematici.

Se è raggiunto un accordo amichevole, il Mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il Mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il Mediatore formula una proposta di conciliazione se le Parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Inoltre, qualora la Parte chiamata in mediazione decide di rimanere contumace, la Parte istante, può scegliere di "entrare" in mediazione e chiedere al Mediatore, ove lo stesso riconosca che ne sussistano gli elementi necessari, di formulare una proposta da comunicare al chiamato. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le Parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del Lgs 28/2010.

La proposta del mediatore da sottoporre alle Parti dovrà essere formulata per iscritto.

Il Responsabile dell'Organismo - o il suo Referente, delegato per la Sede secondaria presso la quale la mediazione è pendente - sentite le Parti, può nominare un Mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione, al solo fine di verbalizzare la proposta che produca gli effetti previsti dalla Legge.

ARSMEDIA S.r.l. può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri Organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo di reciproca collaborazione, anche per singoli affari di mediazione.

## **Articolo 6.**

### **Tirocinio Assistito Gratuito.**

L'Organismo, in ottemperanza alla vigente normativa ed al fine di promuovere e favorire lo sviluppo dell'attività di mediazione, si impegna a garantire la partecipazione di uno o più mediatori al procedimento di mediazione sotto forma di gratuito Tirocinio Assistito, obbligatorio ai fini della formazione continua cui i mediatori sono tenuti, così come previsto dall'art. 8 comma 4 del D.M.

180/2010 modificato ed integrato dal D.M. 145/2011. La richiesta di poter partecipare come tirocinante alla mediazione, o anche ad una fase del percorso di mediazione, potrà essere promossa dagli stessi mediatori o personalmente o presentando per iscritto richiesta alla Segreteria dell'Organismo; la stessa potrà invitare i mediatori iscritti nei propri elenchi a prendervi parte. In ogni caso la scelta del procedimento per il tirocinio avverrà da parte del Responsabile dell'Organismo o del Referente della Sede Secondaria.

L'Organismo si raccorderà preventivamente con il Mediatore e le Parti del procedimento per verificare la disponibilità delle stesse ad acconsentire alla presenza, salvo in ogni caso che non venga raggiunto un numero massimo di tirocinanti alla mediazione stabilito a discrezione dell'Organismo, per non interferire in alcun modo sul buon andamento della mediazione. Anche il mediatore tirocinante deve garantire la propria neutralità, indipendenza e riservatezza sottoscrivendo un'apposita dichiarazione ed assunzione di responsabilità.

## **Articolo 7.**

### **Mediatore Ausiliario - Consulente Tecnico .**

E' facoltà del Responsabile dell'Organismo - o del suo Referente delegato presso la Sede secondaria prescelta - nel caso in cui sorgano particolari complessità tecniche, ai sensi dell'art. 8 comma 1, nominare uno o più Mediatori Ausiliari. Quando non può procedere ai sensi del suddetto comma 1, il Mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali. Con riferimento a questi ultimi il costo della parcella, interamente a carico delle Parti, viene determinato secondo le tariffe professionali vigenti, ove esistenti, o diversamente concordato dalle Parti, secondo preventivo approvato dalle stesse, cui seguirà la relativa nomina.

## **Articolo 8.**

### **Conclusione della mediazione.**

La mediazione si conclude quando le Parti hanno conciliato la controversia; quando vi sia l'impossibilità a raggiungere una conciliazione; quando una o entrambe le Parti non partecipino alla stessa. In tutti i casi ciascuna delle Parti che ha aderito alla procedura di mediazione si obbliga a corrispondere ad ARSMEDIA S.r.l. il saldo delle spese di mediazione prima che la mediazione stessa sia conclusa; il rilascio del verbale conclusivo è subordinato all'integrale pagamento dell'indennità di mediazione, con vincolo di solidarietà tra le Parti.

Nei casi di mediazione volontaria, in caso di conciliazione non riuscita per la mancata partecipazione di una Parte, il mediatore, dopo aver verificato tutte le possibilità per favorire la partecipazione, redige un verbale di esito negativo della mediazione. Se richiesto dalla sola Parte presente, il mediatore svolgerà comunque l'incontro con la stessa e redigerà un verbale conclusivo constatando la mancata partecipazione della Parte chiamata ed il mancato accordo ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Decreto Legislativo 28/2010.

La richiesta ed il relativo rilascio di attestati da parte della Segreteria è sempre subordinata alla conclusione del procedimento certificata dal verbale redatto a cura del Mediatore.

La Parte presente che fosse interessata alla proposta del mediatore ne fa richiesta allo stesso in seno all'incontro di mediazione. Detta richiesta non vincola il mediatore nominato, che ha ampia facoltà di valutare se sussistono gli elementi necessari per la formulazione della proposta. Il Mediatore comunicherà le proprie valutazioni alla parte richiedente entro i successivi 10 giorni. In caso di valutazione positiva provvederà a formulare la proposta ed ad inviarla alle Parti tutte, assegnando loro il termine per ricevere riscontro di adesione o meno alla stessa.

Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione quando la stessa è richiesta espressamente da tutte le Parti, ovvero se le stesse aderiscono espressamente alla possibilità di formulazione prospettata dal Mediatore. Anche nel caso di richiesta congiunta delle Parti, il mediatore nominato valuterà se sussistono gli elementi per formulare una proposta. La proposta di conciliazione è comunicata alle Parti per iscritto e queste ultime fanno pervenire al mediatore, per iscritto (tramite posta elettronica certificata o con qualsiasi mezzo idoneo a garantirne l'effettività) ed entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione predetta, l'accettazione o il rifiuto della proposta; in mancanza di risposta nel predetto termine, la proposta si ha per rifiutata. In caso di mancata accettazione il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dai loro procuratori oltre che dal mediatore, il quale certifica l'autografia delle sottoscrizioni.

Se l'accordo è raggiunto, ovvero se tutte le Parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle Parti e dai loro procuratori, oltre che dal mediatore che certifica l'autografia delle sottoscrizioni. L'eventuale accordo raggiunto deve essere contenuto in un documento separato allegato al processo verbale che lo richiama. L'accordo sottoscritto dalle Parti e dagli stessi Avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In caso di mediazione volontaria, non sussistendo l'obbligo di assistenza legale, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

Il processo verbale verrà redatto in tanti originali quante sono le Parti (quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un'unica Parte) oltre ad un originale che rimarrà conservato agli atti dell'Organismo, restando acquisito, insieme agli allegati, al fascicolo del procedimento. Successivamente su richiesta delle Parti interessate, potrà essere rilasciata copia del processo verbale, a firma del Responsabile dell'Organismo ARSMEDIA S.r.l., anche ai fini, se volontaria, dell'istanza di omologazione da parte del Presidente del Tribunale.

Conclusa la procedura, ARSMEDIA S.r.l. restituisce alla Parte che ne fa richiesta tutto il materiale (atti e documenti) dalla stessa precedentemente consegnato. Inoltre, al termine del procedimento di mediazione, per il quale si sia svolta attività nel merito, a prescindere dal raggiungimento o meno dell'accordo, il mediatore consegnerà ad ogni Parte del procedimento la scheda di valutazione del servizio di conciliazione. Detta scheda, contenente le generalità della Parte a cui è stata consegnata, deve essere da questa compilata, sottoscritta e riconsegnata al mediatore, per conservarla agli atti del fascicolo.

Copia del processo verbale di avvenuta o non avvenuta conciliazione, unitamente all'eventuale accordo ad esso allegato ed al fascicolo di mediazione, verrà inoltrato in copia anche telematica - a cura del Referente della sede secondaria - alla Sede Legale (c.a. Responsabile della Segreteria), per esservi conservato, con l'obbligo di esibire i relativi originali a richiesta dell'Organismo. L'originale del processo verbale di avvenuta o mancata conciliazione e dell'eventuale accordo verrà altresì conservato nella sede secondaria presso la quale si è svolta la mediazione.

La Segreteria dell'Organismo ARSMEDIA S.r.l. è incaricata dal Responsabile di custodire il fascicolo di ciascuna procedura attivata e di tenere un registro, anche informatico, delle procedure di conciliazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle Parti, l'oggetto della controversia, il valore della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito, così come disposto dall'art. 12 del D.M. n. 180/2010. La



Segreteria è altresì incaricata di annotare qualsiasi rilascio di copie, documenti ed attestazioni inerenti i procedimenti, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti ai sensi di Legge e del presente Regolamento di Mediazione. In particolare, il fascicolo di ciascun procedimento è conservato nella sede legale dell'Organismo, ovvero presso la sede secondaria per quanto di competenza, per i tre anni successivi alla chiusura del procedimento ai sensi dell'art. 2961, primo comma, del codice civile.

## **Articolo 9. Riservatezza.**

La procedura di mediazione è riservata. Qualsiasi informazione, affermazione o dichiarazione, offerta o promessa fatta, atto o documento prodotto nel corso della procedura da ciascuna delle Parti, dai loro rappresentanti, legali ed esperti, e dal mediatore, è riservata e non può essere divulgata a terzi, salvo il caso in cui le Parti consentano a derogarvi.

Le Parti si impegnano a non utilizzare quanto sopra in ogni altra e diversa sede – compresa quella contenziosa o arbitrale – ed a non citare in giudizio come testimoni, sui fatti e sulle circostanze di cui siano venuti a conoscenza nel corso del procedimento, il mediatore o il suo ausiliario, il personale, il responsabile di ARSMEDIA S.r.l. (o i suoi referenti delegati presso le sedi secondarie accreditate), i tirocinanti e chiunque altro sia stato coinvolto nella procedura.

Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio su incarico di ARSMEDIA S.r.l., come pure il personale dipendente dell'organismo, è tenuto all'obbligo della riservatezza su quanto appreso nel corso del procedimento o in ragione dello stesso.

I dati raccolti da ARSMEDIA S.r.l. sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.196/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni.

## **Articolo 10. Indennità di mediazione.**

L'indennità comprende distintamente le spese di avvio del procedimento e i costi di mediazione, in vigore al momento dell'avvio della mediazione e di cui alle tabelle fissate dall'Organismo (vedasi relativo documento). Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro avente natura preliminare o programmatica, nessun compenso è dovuto per l'Organismo di mediazione eccetto le spese di avvio del procedimento oltre le spese vive documentate.

I costi di mediazione comprendono l'onorario del Mediatore per l'intero procedimento di mediazione. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento, di nomina di mediatori ausiliari ovvero, infine, di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta.

Qualora per favorire la definizione della controversia, le Parti congiuntamente richiedano al Mediatore di espletare la propria attività presso una sede dell'Organismo o terza, a titolo esemplificativo effettuazione di sopralluoghi o partecipazioni a sedute presso studi notarili, ubicata oltre 10 chilometri dal luogo della Sede di mediazione, le stesse sosterranno in favore del Mediatore i costi di trasferta che saranno preventivamente concordati.

Il pagamento delle spese di avvio e dell'indennità di mediazione è dovuto da ciascuna Parte che ha aderito al procedimento e costituisce obbligazione solidale tra le Parti. I soggetti che rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica Parte ai fini della corresponsione dell'indennità. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora le Parti si avvalgano di Consulenti Tecnici accreditati, il compenso spettante sarà determinato se-

condo le tariffe professionali vigenti o diversamente concordato dalle Parti col professionista nominato e liquidato direttamente dalle stesse.

## **Articolo 11.**

### **Gratuito patrocinio.**

Per le materie obbligatorie o delegate dal Giudice, all'Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla Parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

A tal fine, la Parte è tenuta a depositare, presso la sede di ARSMEDIA S.r.l. prescelta nella domanda di mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre a pena di inammissibilità, la documentazione comprovante la fondatezza del proprio diritto.

## **Articolo 12.**

### **Responsabilità delle Parti.**

E' di competenza esclusiva delle Parti che ne rispondono personalmente:

- a) l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione. ARSMEDIA s.r.l. non può essere ritenuta responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze non segnalate tempestivamente e chiaramente all'inoltro della domanda;
- b) le indicazioni inerenti l'oggetto e le ragioni della domanda e delle obiezioni ad essa, rispettivamente indicate nell'istanza e nell'adesione alla mediazione;
- c) l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione in tutti i casi in cui la stessa è prevista quale condizione di procedibilità, allorquando vi sia una eventuale ipotesi giudiziale di litisconsorzio necessario;
- d) i dati identificativi delle Parti che sono coinvolte ed a cui inviare le comunicazioni;
- e) la determinazione del valore della controversia, indicata nella domanda di mediazione;
- f) le dichiarazioni concernenti la possibilità di usufruire del gratuito patrocinio;
- g) la forma ed il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- h) l'inesistenza di altre procedure di mediazione inerenti la medesima controversia innanzi ad organismi diversi;
- i) in generale qualsiasi dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore incaricato dal deposito della domanda alla conclusione della procedura.

## **Articolo 13.**

### **Cancellazione dell'organismo dal registro.**

Nell'ipotesi di cancellazione dell'organismo dal registro, ai sensi dell'art.10 del D.M. 18 ottobre 2010, n. 180, i procedimenti in corso vengono trasmessi ad altro organismo, pubblico o privato territorialmente competente, indicato a discrezione del Responsabile dell'Organismo.

## **Articolo 14.**

### **Vigenza del regolamento.**

Il presente regolamento viene applicato immediatamente a tutte le pratiche di mediazione e potrà essere modificato da ARSMEDIA S.r.l. previa comunicazione al Responsabile del Registro degli Organismi. In caso di modifiche al regolamento, le stesse non hanno effetto per le procedure in corso alla data dell'entrata in vigore. L'attività di mediazione espletata da ARSMEDIA S.r.l., è

regolata secondo il presente regolamento in conformità al dettato del D.Lgs. n.28/2010, integrato con le modificazioni introdotte dal decreto - legge 21 giugno 2013, n. 69, e del D.M. n.180/2010, nonché alla luce del D.M. n. 145/2011 del 26 agosto 2011 e delle successive circolari, provvedimenti e note esplicative.

Il regolamento produce effetti all'interno del nostro ordinamento giuridico e del territorio nazionale.

Il Mediatore è tenuto ad osservare il Regolamento di Mediazione e il Codice Etico esercitando la propria attività nel pieno rispetto delle regole e dei principi ivi fissati, relativi ai propri doveri, poteri e responsabilità.